

La Banca nazionale in breve

Banca nazionale svizzera
Segretariato generale
Casella postale, 8022 Zurigo

6^a edizione interamente riveduta

Ottobre 2011

Indice

3	Introduzione
4	1 Il mandato della Banca nazionale
6	2 La strategia di politica monetaria
9	3 L'attuazione della politica monetaria
13	4 Il ruolo della Banca nazionale nel circuito dei pagamenti
16	5 La gestione delle attività
18	6 Il contributo della Banca nazionale alla stabilità finanziaria
20	7 La cooperazione internazionale
22	8 Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione
24	9 La Banca nazionale come impresa
27	10 I fondamenti giuridici
30	Appendice
30	1 Pubblicazioni
32	2 Bilancio
34	3 Organigramma
36	4 Indirizzi

Introduzione

La Banca nazionale svizzera (BNS) è la banca centrale della Confederazione svizzera. Essa detiene il monopolio di emissione di banconote e ha il compito di condurre la politica monetaria e valutaria del Paese. Ai sensi della Costituzione e della legge, la Banca nazionale assolve tale compito in modo indipendente, rende conto del proprio operato alle autorità federali e informa regolarmente il pubblico sulla propria attività.

In questo opuscolo sono presentati i compiti principali e l'assetto organizzativo della Banca nazionale. Il Capitolo 1 descrive brevemente l'evoluzione del mandato della Banca nazionale. Il Capitolo 2 espone la strategia seguita dalla Banca nazionale per conseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi e i criteri a cui si ispirano le sue decisioni di politica monetaria. Nel Capitolo 3 sono illustrati i modi in cui la Banca nazionale approvvigiona di liquidità il mercato monetario e pone così in atto le decisioni di politica monetaria. Il Capitolo 4 delinea il ruolo della Banca nazionale nel sistema svizzero dei pagamenti. Il Capitolo 5 descrive le funzioni svolte dalle attività patrimoniali della Banca nazionale e i criteri con cui queste sono gestite. Il Capitolo 6 illustra in quale modo la Banca nazionale assolve il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. Nel Capitolo 7 sono indicate le istituzioni e le sedi internazionali a cui la Banca nazionale partecipa. Il Capitolo 8 spiega il nesso fra indipendenza e dovere di rendiconto della Banca nazionale, e le relazioni fra questa e la Confederazione. Il Capitolo 9 descrive la struttura organizzativa della Banca nazionale, mentre il Capitolo 10 riassume le basi giuridiche sulle quali si fonda la sua attività.

L'Appendice riporta un elenco delle più importanti pubblicazioni, l'organigramma, il bilancio di esercizio e i vari recapiti della Banca nazionale.

L'opuscolo è ottenibile presso la biblioteca della Banca nazionale nelle versioni in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Esso figura altresì, assieme a informazioni più approfondite, sul sito web della Banca nazionale svizzera (www.snb.ch/pubblicazioni).

1 Il mandato della Banca nazionale

Basi legali

La Banca nazionale svizzera ha il compito di condurre, quale banca centrale indipendente, la politica monetaria e valutaria del Paese in maniera tale da preservare il potere d'acquisto della moneta e favorire uno sviluppo adeguato dell'economia. Tale compito è fissato nella Costituzione federale e nella Legge sulla Banca nazionale. L'articolo 99 della Costituzione prescrive alla BNS di condurre, quale banca centrale indipendente, una politica monetaria e valutaria nell'interesse generale del Paese. La legge sulla Banca nazionale (articolo 5 cpv. 1) precisa questo mandato, specificando che la BNS «garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale».

Origini delle banche centrali

Un sistema monetario ben organizzato e stabile è presupposto essenziale per lo sviluppo dell'economia. Con la nascita degli stati moderni, la creazione di moneta e l'organizzazione del sistema monetario nazionale sono state di regola affidate a istituzioni pubbliche specifiche, le banche centrali.

Nondimeno, le banche centrali dei vari paesi hanno radici storiche differenti. Alcuni fra i più antichi istituti di emissione erano originariamente banche di stato incaricate di erogare crediti ai governi e di gestire il patrimonio statale. Altri furono creati al fine di accrescere la stabilità del sistema bancario e di contrastare le ricorrenti ondate di panico finanziario.

Radici storiche della Banca nazionale svizzera

In altri casi ancora, come avvenne per la Banca nazionale, la banca centrale assunse le funzioni di istituti di emissione privati. Nel XIX secolo esisteva in Svizzera tutta una serie di banche cantonali e banche private che emettevano cartamoneta in concorrenza fra di loro. In seguito al rapido sviluppo dell'economia elvetica e alla sua progressiva integrazione nell'economia mondiale, venne a crearsi una crescente discrepanza fra gli interessi degli istituti di emissione privati e i bisogni del sistema economico svizzero, la quale trovava riflesso, tra l'altro, in un insufficiente approvvigionamento di moneta cartacea. Si moltiplicarono così le voci a sostegno della creazione di una banca centrale dotata del monopolio dell'emissione di banconote. Nel 1891 venne inserito nella Costituzione un articolo che sanciva la competenza esclusiva della Confederazione a emettere moneta legale. Nel

giugno 1907 la Banca nazionale iniziava la sua attività quale banca centrale della Svizzera.

All'epoca della fondazione della Banca nazionale il sistema monetario si basava quasi ovunque su una parità fissa fra la moneta legale e l'oro. In tale contesto il compito della Banca nazionale consisteva nel regolare la circolazione monetaria e agevolare le operazioni di pagamento. Essa era tenuta a convertire in oro, su richiesta, le banconote emesse.

Da allora il sistema monetario ha subito mutamenti profondi. L'oro non svolge più il ruolo di ancora valutaria internazionale, e le banconote hanno perso di importanza rispetto alla moneta scritturale. Rimane per contro invariato il compito della Banca nazionale di condurre la politica monetaria in modo tale da preservare il potere d'acquisto del denaro e favorire lo sviluppo dell'economia.

Evoluzione del sistema monetario

2 La strategia di politica monetaria

**Importanza della
stabilità dei prezzi**

La stabilità dei prezzi è un presupposto essenziale per lo sviluppo e il benessere economico. Essa significa che la moneta mantiene il proprio valore nel corso del tempo, cosicché i prezzi possano espletare in modo ottimale la loro funzione di guida nella produzione e nel consumo dei singoli beni. Sia l'inflazione (un aumento durevole del livello dei prezzi), sia la deflazione (un calo durevole del livello dei prezzi) pregiudicano lo sviluppo dell'economia. Esse rendono più difficili le decisioni dei produttori e dei consumatori, sono causa di distorsioni nell'allocatione del lavoro e del capitale, provocano redistribuzioni di reddito e di ricchezza e penalizzano i soggetti economicamente più deboli.

**Condizioni
monetarie
appropriate**

Per assicurare la stabilità dei prezzi la Banca nazionale deve porre in atto condizioni monetarie appropriate. Ciò implica che i tassi di interesse, nonché l'offerta di moneta e di credito, siano consoni alla situazione economica prevalente. Un livello troppo basso dei tassi di interesse genera un'offerta eccessiva di moneta e credito all'economia e, di conseguenza, una domanda troppo sostenuta di beni e servizi. Sussiste per giunta il pericolo che si producano eccessi sui mercati finanziario e immobiliare. Con il tempo la capacità produttiva viene sollecitata oltre misura e il livello dei prezzi sale. Per converso, un livello troppo elevato dei tassi di interesse causa una rarefazione dell'offerta di moneta e quindi un'insufficiente domanda aggregata. Il grado di utilizzo della capacità produttiva si riduce e il livello dei prezzi scende.

**Strategia di politica
monetaria**

La strategia di politica monetaria descrive il modo in cui la Banca nazionale intende assolvere il proprio mandato legale. Essa si basa su tre elementi: una definizione della stabilità dei prezzi, una previsione condizionata di inflazione a medio termine e una fascia obiettivo per il tasso di interesse di riferimento, il Libor (London Interbank Offered Rate) sui depositi in franchi a tre mesi. Attualmente vige inoltre un tasso di cambio minimo nei confronti dell'euro.

**Definizione della
stabilità dei prezzi**

La Banca nazionale assimila la stabilità dei prezzi a un incremento annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) inferiore al 2%. Anche la deflazione, ossia un calo perdurante del livello

dei prezzi, è in contrasto con l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Tale definizione tiene conto in particolare del fatto che il rincaro dei beni e servizi non è rilevabile con esattezza e che l'inflazione misurata tende a sovrastimare leggermente l'inflazione effettiva.

La previsione di inflazione svolge un ruolo duplice: da un lato, funge da principale indicatore per le decisioni di tasso di interesse; dall'altro, costituisce un elemento importante nella politica di comunicazione della Banca nazionale.

La previsione di inflazione è formulata ogni trimestre su un orizzonte di tre anni, periodo che corrisponde approssimativamente al lasso di tempo occorrente affinché gli impulsi monetari si trasmettano all'economia. La previsione su un arco temporale triennale tiene conto del fatto che la manovra monetaria opera con ritardo e che essa deve pertanto adottare un approccio prospettico.

La previsione di inflazione pubblicata trimestralmente dalla Banca nazionale è condizionata, ossia si basa sull'assunto che il tasso di interesse di riferimento annunciato al momento della pubblicazione resti immutato nei successivi tre anni. Essa indica quindi come evolverebbero i prezzi al consumo supponendo invariata la politica monetaria. La previsione rappresenta quindi un importante parametro di riferimento per il pubblico e facilita così la comunicazione. Essa non è tuttavia direttamente raffrontabile con le proiezioni elaborate da banche o istituti di ricerca, che di regola incorporano le decisioni di tasso della Banca nazionale.

Per un'economia con forti connessioni internazionali come quella elvetica l'evoluzione congiunturale all'estero svolge un ruolo assai importante. La previsione di inflazione si basa pertanto su determinate ipotesi circa l'andamento futuro dell'economia mondiale. Per le variazioni del livello dei prezzi nel breve periodo assumono inoltre rilevanza indicatori aventi un nesso più immediato con la congiuntura, nonché i tassi di cambio e i corsi delle materie prime (petrolio). La previsione di inflazione tiene conto altresì della dinamica degli aggregati monetari e creditizi, giacché a medio-lungo termine l'evoluzione dei prezzi dipende essenzialmente dall'offerta di moneta.

Quando l'inflazione prevista si discosta dall'area della stabilità dei prezzi può rendersi necessario un aggiustamento della politica

**Previsione
condizionata di
inflazione**

monetaria. Se vi è ad esempio il pericolo che l'inflazione superi durevolmente la soglia del 2%, la Banca nazionale sarà indotta ad assumere un indirizzo più restrittivo, mentre tenderà ad allentare le condizioni monetarie ove rilevi tendenze deflazionistiche. Tuttavia, la Banca nazionale non reagisce in modo meccanico alla previsione di inflazione. Le sue decisioni di politica monetaria tengono conto anche dei possibili rischi cui è soggetta la proiezione e di altri aspetti che non rientrano direttamente nel modello previsivo.

Fascia obiettivo per il Libor a tre mesi

Quale grandezza operativa per l'attuazione della politica monetaria la Banca nazionale fissa trimestralmente una fascia obiettivo per il Libor a tre mesi in franchi, che viene resa nota unitamente alla previsione di inflazione. In circostanze normali la fascia obiettivo ha l'ampiezza di un punto percentuale e la Banca nazionale mira a mantenere il Libor intorno al valore mediano della fascia stessa. Il Libor è rilevato ogni giorno dalla British Bankers' Association di Londra come media troncata dei tassi praticati da dodici banche di primaria importanza sui crediti interbancari non garantiti. Esso costituisce un'importante variabile di riferimento per molte operazioni creditizie nell'insieme dell'economia.

Valutazione trimestrale della situazione

A marzo, giugno, settembre e dicembre la Banca nazionale compie una valutazione approfondita della situazione economica e monetaria, che sfocia in una decisione sul tasso di interesse e nella pubblicazione della previsione condizionata di inflazione. La Banca nazionale motiva le proprie decisioni in un comunicato stampa. Inoltre, a giugno e dicembre essa illustra la propria politica nel quadro di un incontro con gli organi di informazione. Gli andamenti congiunturali e i fattori sottostanti alle decisioni di tasso di interesse sono analizzati nel rapporto sulla politica monetaria, contenuto nel bollettino trimestrale.

3 L'attuazione della politica monetaria

La Banca nazionale pone in atto la propria politica monetaria regolando la liquidità sul mercato monetario e influenzando così i tassi di interesse a breve. Il tasso di riferimento è costituito dal Libor a tre mesi. Attualmente vige inoltre un tasso di cambio minimo nei confronti dell'euro.

La Banca nazionale influisce sul Libor a tre mesi attraverso operazioni di mercato monetario dirette a immettere oppure ad assorbire liquidità. La scelta del tipo di operazione dipende dalla situazione di liquidità nel sistema bancario. In presenza di scarsa liquidità la Banca nazionale compie operazioni volte ad apportare base monetaria al sistema. Al contrario, in caso di liquidità sovrabbondante, essa effettua operazioni volte a drenare base monetaria.

Per assicurare la propria solvibilità una banca deve disporre in ogni tempo di sufficienti mezzi liquidi. Le attività più liquide di una banca sono costituite dagli averi sui conti a vista detenuti presso la Banca nazionale (i cosiddetti «conti giro») giacché questi rappresentano un mezzo di pagamento legale immediatamente disponibile. Le banche detengono averi in conto giro sia come scorta di liquidità, sia per assolvere gli obblighi di riserva previsti dal legislatore al fine di garantire una domanda minima di base monetaria. Infatti, fra gli attivi in franchi computabili ai fini della riserva minima figurano, oltre al circolante (monete e banconote), anche le disponibilità in conto giro presso la Banca nazionale. Il coefficiente di riserva è pari al 2,5% delle passività rilevanti a tale fine. Queste sono calcolate come somma delle passività a breve (fino a 90 giorni) denominate in franchi, più il 20% delle passività verso la clientela sotto forma di conti di risparmio e di investimento.

In linea di principio sono ammesse alle operazioni di politica monetaria della Banca nazionale tutte le banche residenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Altre istituzioni finanziarie residenti, nonché le banche e altri intermediari finanziari con sede all'estero possono partecipare alle operazioni della Banca nazionale nella misura in cui rivestono un interesse ai fini della politica monetaria e contribuiscono alla liquidità del segmento garantito del mercato monetario in franchi.

Lineamenti della manovra monetaria

Liquidità e riserve minime

Accesso alle operazioni di politica monetaria

Le operazioni che la Banca nazionale è abilitata a effettuare nella conduzione della politica monetaria sono indicate nell'art. 9 della legge sulla Banca nazionale. Tali operazioni sono descritte in dettaglio nelle direttive della Banca nazionale sugli strumenti di politica monetaria.

Nell'ambito degli strumenti di politica monetaria la Banca nazionale distingue fra le operazioni di mercato aperto e le operazioni su iniziativa delle controparti. Nel primo caso è la BNS stessa ad attivare la transazione. Fra gli strumenti di mercato aperto figurano le operazioni pronti contro termine (pct) e le emissioni di titoli di debito propri (SNB-Bills).

Le operazioni su iniziativa delle controparti comprendono lo schema di rifinanziamento straordinario e lo schema infragiornaliero. In questo caso la Banca nazionale si limita a stabilire le condizioni alle quali le controparti possono ottenere liquidità. Lo schema di rifinanziamento straordinario è destinato al superamento di impreviste carenze di liquidità, mentre lo schema infragiornaliero mira a facilitare il regolamento dei pagamenti interbancari.

In un'operazione pct per l'immissione di liquidità la Banca nazionale acquista un certo ammontare di titoli da una banca (o da un'altra controparte ammessa) accreditando il corrispettivo in franchi sul conto giro della banca presso la BNS. Contestualmente la medesima banca s'impegna a riacquistare lo stesso genere e la stessa quantità di titoli a una data ulteriore. Per la durata dell'operazione essa corrisponde alla BNS un certo interesse (tasso pct attivo). In un'operazione pct per l'assorbimento di liquidità la Banca nazionale vende titoli alla banca e addebita il corrispettivo in franchi sul conto giro di quest'ultima. Al tempo stesso è convenuto che la Banca nazionale riacquisti i titoli dalla banca in questione a una data ulteriore. Per la durata dell'operazione la BNS corrisponde alla banca un certo interesse (tasso pct passivo).

Sotto il profilo economico l'operazione pct è assimilabile a un prestito garantito. Il tasso applicato, nonché l'ammontare e la durata dell'operazione sono stabiliti in funzione delle esigenze di politica monetaria. La durata è compresa fra un giorno (overnight) e più mesi. Nelle operazioni pct di mercato aperto l'ammontare in contante deve essere sempre coperto in misura del 100% da titoli stanziabili presso la BNS.

La Banca nazionale emette propri titoli di debito fruttiferi denominati in franchi (SNB-Bills). Analogamente alle operazioni pct per l'assorbimento di liquidità, l'emissione di SNB-Bills serve a drenare base monetaria, ed è in effetti con questo strumento che viene neutralizzata la maggior parte della liquidità eccedente. I SNB-Bills recano scadenze diverse, fino a un massimo di 12 mesi. Essi sono compresi fra i titoli stanziabili e possono quindi essere utilizzati come garanzia nelle operazioni pct. La Banca nazionale può comprare o vendere SNB-Bills anche sul mercato secondario. I SNB-Bills non rappresentano un mezzo legale di pagamento e pertanto non possono essere computati dalle banche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di riserva.

La Banca nazionale effettua le operazioni pct e il collocamento dei SNB-Bills mediante procedura d'asta. Le transazioni sono concluse per mezzo della piattaforma di negoziazione elettronica della Eurex Zürich SA. La consegna dei titoli per le transazioni stipulate su detta piattaforma avviene tramite il sistema SIX SIS SA, mentre il pagamento del contante è regolato nel sistema SIC, gestito dalla SIX Interbank Clearing SA (cfr. Capitolo 4).

La Banca nazionale conclude operazioni creditizie con le banche e altri intermediari finanziari a condizione che il prestito sia assistito da sufficienti garanzie. In questo modo essa si cautela contro eventuali perdite e assicura la parità di trattamento delle controparti. Le direttive della Banca nazionale sugli strumenti di politica monetaria definiscono alla cifra 3 la gamma dei titoli accettati dalla Banca nazionale come garanzia. Per le operazioni pct sono ammessi solo gli strumenti che soddisfano i criteri indicati nella circolare sui titoli stanziabili presso la BNS e che quindi figurano nell'elenco previsto a questo fine. Poiché alle operazioni di politica monetaria possono partecipare anche banche con sede all'estero, la Banca nazionale accetta oltre ai titoli in franchi anche garanzie denominate in valute estere. Essa fissa tradizionalmente requisiti minimi severi, se comparati agli standard internazionali, per quanto concerne la liquidità e il merito di credito dei titoli ammessi.

In aggiunta alle operazioni pct e all'emissione di SNB-Bills la Banca nazionale può ricorrere ad altri strumenti di politica monetaria, fra cui in particolare gli swap di valute e le operazioni in cambi a pronti e a

termine. In uno swap di valute i contraenti pattuiscono l'acquisto (ovvero la vendita) di una certa valuta e simultaneamente la rivendita (ovvero il riacquisto) della stessa valuta a una data ulteriore. Gli swap di valute sono uno strumento impiegato per regolare la liquidità sul mercato monetario. Mediante le operazioni a pronti la Banca nazionale acquista o vende valute sul mercato dei cambi allo scopo di influenzare il tasso di cambio del franco. In seguito all'introduzione del tasso di cambio minimo di 1.20 franchi per euro, il 6 settembre 2011, la Banca nazionale interviene se necessario con acquisti di valuta affinché il cambio non scenda al di sotto di tale valore.

4 Il ruolo della Banca nazionale nel circuito dei pagamenti

La legge sulla Banca nazionale prescrive alla BNS di approvvigionare il Paese di circolante (banconote e monete), nonché di agevolare e assicurare il funzionamento dei sistemi di pagamento senza contante (art. 5 cpv. 2). Per poter assolvere questi compiti la Banca nazionale deve poter contare su una infrastruttura efficiente e sicura per l'esecuzione dei pagamenti. La stessa legge le attribuisce pertanto anche la competenza di sorvegliare i sistemi di pagamento e di regolamento delle operazioni in titoli (cfr. Capitolo 6).

La Banca nazionale detiene il monopolio dell'emissione di banconote. Essa rifornisce l'economia di biglietti conformi a elevati requisiti di qualità e di sicurezza. Su mandato della Confederazione essa provvede altresì alla messa in circolazione delle monete metalliche.

Le banconote svizzere attualmente in circolazione sono stampate dalla società Orell Füssli Sicherheitsdruck SA su carta speciale fornita dalla ditta Landqart SA. La coniazione delle monete compete alla Confederazione ed è effettuata da Swissmint, Berna, la zecca ufficiale della Confederazione svizzera.

La Banca nazionale stabilisce il valore nominale e la veste grafica delle banconote. Particolare importanza è assegnata alle loro caratteristiche di sicurezza. Stante la rapida evoluzione delle tecniche di reprografia, tali caratteristiche devono essere costantemente riesaminate per verificarne l'efficacia, e se necessario modificate. In collaborazione con terzi la Banca nazionale sviluppa elementi innovativi anti-contraffazione che consentono di migliorare la sicurezza dei biglietti esistenti e la protezione di quelli di nuova emissione.

L'approvvigionamento dell'economia con banconote e monete avviene tramite gli sportelli di cassa delle sedi di Berna e Zurigo, la succursale di Ginevra e le tredici agenzie gestite dalle banche cantonali su incarico della Banca nazionale¹. La Banca nazionale emette banconote secondo le necessità del circuito dei pagamenti, compensa le oscillazioni stagionali nel fabbisogno di contante e ritira le banconote e le monete non più idonee alla circolazione. Il compito della

Fondamenti

Circolazione del contante

¹ Lo sportello di cassa di Ginevra verrà dismesso a inizio 2012.

distribuzione al minuto di biglietti e monete, che comprende anche la messa in circolazione e il ritiro di numerario, è svolto dalle banche, dalla Posta e dalle imprese di trattamento del contante.

Sebbene negli ultimi decenni la quota delle transazioni regolate in contante si sia alquanto ridotta in tutte le economie avanzate, le banconote restano un importante mezzo di pagamento. Ciò vale in particolare per la Svizzera, che nel confronto internazionale presenta un elevato volume di circolante. Nella media del 2010 sono risultate in circolazione banconote svizzere per un valore di 47,1 miliardi di franchi, equivalente a poco meno del 9% del prodotto interno lordo in termini nominali.

I pagamenti senza contante delle banche e di determinati altri operatori del mercato finanziario sono in buona parte regolati attraverso lo Swiss Interbank Clearing System (SIC). Quest'ultimo si basa sul sistema dei conti giro della Banca nazionale ed è governato dalla Banca nazionale stessa.

La Banca nazionale intrattiene conti giro per le seguenti categorie di partecipanti: banche e intermediari mobiliari residenti, banche con sede legale all'estero, PostFinance, società di assicurazione e gestioni di fondi vigilate dalla FINMA con operatività rilevante sul mercato monetario, imprese di trattamento del contante senza licenza bancaria, la Confederazione e altri enti pubblici, banche centrali estere e organizzazioni internazionali.

Gli averi sui conti giro rappresentano passività della Banca nazionale non gravate da interessi e con scadenza giornaliera. I titolari di conti giro che partecipano attivamente al circuito dei pagamenti in franchi e che ottemperano a determinati requisiti tecnici dispongono inoltre di un conto di regolamento SIC, utilizzato dal sistema SIC per regolare i pagamenti. Le operazioni di versamento e prelievo di contante e le transazioni dei titolari di conti giro non partecipanti al sistema SIC avvengono tramite il sistema dei conti giro della BNS.

Per mezzo del sistema SIC sono regolati i pagamenti di grande ammontare e parte dei pagamenti al dettaglio. La Banca nazionale si avvale inoltre di questa infrastruttura per rifornire di liquidità il mercato monetario in franchi (cfr. Capitolo 3). Il SIC è un sistema di regolamento lordo in tempo reale. Ciò significa che gli ordini di

pagamento sono eseguiti in tempo reale, su base individuale e irrevocabile, a valere sui conti di regolamento dei partecipanti, e assumono pertanto la qualità di pagamenti in contante.

La Banca nazionale governa il sistema SIC. All'inizio di ogni giornata di compensazione essa trasferisce liquidità dai conti giro ai corrispondenti conti di regolamento nel SIC. A fine giornata ritrasferisce le disponibilità in essere dai conti di regolamento ai conti giro.

La gestione operativa del sistema SIC è affidata alla SIX Interbank Clearing SA, una filiazione della SIX Group SA. Quest'ultima è una impresa consortile delle banche svizzere. I partecipanti possono regolare i pagamenti nel sistema SIC senza soluzione di continuità. Posto che siano soddisfatte determinate condizioni, sono ammesse al sistema SIC anche banche con sede all'estero. In questo modo la Banca nazionale tiene adeguatamente conto dell'accresciuta internazionalizzazione del circuito dei pagamenti.

Il sistema SIC dispone di un collegamento con il sistema di regolamento delle operazioni in titoli SECOM, gestito da SIX SIS SA. Tale collegamento consente di applicare a queste transazioni il principio «consegna contro pagamento», in base al quale il trasferimento dei valori mobiliari nel SECOM e il corrispettivo pagamento del contante nel SIC avvengono simultaneamente, eliminando così il rischio di inadempienza.

Nell'ambito del circuito dei pagamenti è altresì rilevante il Continuous Linked Settlement System (CLS). CLS è un sistema di pagamento globale specializzato nel regolamento a basso rischio di operazioni in cambi. Il pagamento del controvalore in franchi è realizzato mediante un collegamento diretto fra il sistema SIC e CSL-Bank, operatrice del CSL.

Nell'area dei pagamenti elettronici al dettaglio le banche e PostFinance offrono alla clientela diversi strumenti, che in parte sono trattati nel sistema SIC. Fra questi figurano le carte di credito e di debito, le carte prepagate, gli assegni, i bollettini di versamento, gli addebiti preautorizzati e pagamenti per telefonia mobile. Inoltre, la maggior parte delle banche e PostFinance consentono ai clienti di effettuare operazioni di pagamento online e offrono la possibilità, grazie al servizio «e-fattura», di emettere e regolare fatture in modo totalmente elettronico.

Pagamenti senza contante

Sistema dei conti giro della BNS

Sistema SIC

Altri servizi di pagamento

5 La gestione delle attività

Fondamenti

Come ogni impresa, la Banca nazionale dispone di attività patrimoniali, gran parte delle quali svolgono una funzione importante ai fini della politica monetaria e valutaria. Le attività sono costituite in prevalenza da averi in oro e investimenti in valuta estera, e in piccola parte da strumenti finanziari in franchi svizzeri. La loro dimensione e composizione è dettata dalle esigenze di politica monetaria e dall'ordinamento vigente.

Riserve monetarie

La Banca nazionale detiene le riserve monetarie principalmente sotto forma di divise estere e di oro. Fanno inoltre parte delle riserve la posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (FMI) e i diritti speciali di prelievo (DSP) emessi dal Fondo stesso. Gli averi in valuta consistono principalmente in dollari e in euro investiti sui rispettivi mercati. I DSP spettano alla Svizzera in quanto paese membro del FMI e sono amministrati dalla Banca nazionale. Le riserve auree comprendono sia l'oro fisico sia i crediti derivanti da operazioni su oro.

Le riserve forniscono alla Banca nazionale uno spazio di manovra per la conduzione della politica monetaria e valutaria. Esse assumono particolare rilevanza in una piccola economia aperta con una piazza finanziaria di portata internazionale, quale è la Svizzera. Le riserve agiscono da fattore di fiducia e di stabilità e sono inoltre di ausilio nel prevenire e superare eventuali crisi.

Attività finanziarie in franchi

Attualmente le attività finanziarie in franchi della Banca nazionale sono costituite unicamente da obbligazioni. A seconda del tipo di intervento sul mercato monetario, in questa categoria possono tuttavia figurare anche i crediti per operazioni pronti contro termine (cfr. Capitolo 3).

Strategia di investimento

La Banca nazionale basa la propria strategia di investimento sulle esigenze poste dalla politica monetaria e valutaria, assegnando particolare preminenza ai criteri di sicurezza e liquidità. Inoltre, essa si adopera al fine di gestire le proprie attività nel modo più redditizio possibile, compatibilmente con il suo ruolo di banca centrale. La legge lascia aperta la gamma degli investimenti che la Banca nazionale può effettuare. Il margine di azione a questo riguardo è definito più precisamente nelle direttive della BNS per la politica di investimento.

La Banca nazionale gestisce i propri averi in franchi in modo passivo, allo scopo di evitare potenziali conflitti di obiettivo risultanti dal vantaggio informativo di cui essa gode per quanto concerne l'evoluzione dei tassi di interesse sul franco svizzero. Le obbligazioni in franchi sono pertanto investite sulla base di un indice di mercato.

Una parte consistente delle riserve valutarie è collocata in titoli di Stato americani ed europei liquidi e sicuri. La durata finanziaria media (duration) del portafoglio è di vari anni. La Banca nazionale investe inoltre una frazione delle sue risorse finanziarie in strumenti con rendimento e grado di rischio più elevato. Fra questi figurano da alcuni anni anche obbligazioni societarie e azioni di emittenti esteri. L'ampia diversificazione in termini di valute, emittenti e tipi di strumenti consente alla Banca nazionale di realizzare rendimenti più elevati sul lungo periodo senza dover subire forti oscillazioni del risultato di esercizio. D'altra parte, nel perseguimento di obiettivi di interesse superiore può essere necessario assumere consapevolmente determinati rischi e accettare le perdite che ne possono risultare. Infatti, in linea di principio la BNS non si copre dal rischio di cambio, poiché ciò avrebbe conseguenze indesiderate sul piano della politica monetaria.

Al fine di gestire economicamente le riserve auree la Banca nazionale cede in prestito su base garantita una piccola parte dell'oro a istituzioni finanziarie nazionali ed estere di prim'ordine, ricevendo in contropartita un compenso sotto forma di interesse.

6 Il contributo della Banca nazionale alla stabilità finanziaria

Importanza della stabilità finanziaria

Per stabilità finanziaria si intende una situazione in cui i partecipanti al sistema finanziario, ossia gli intermediari finanziari (banche) e le infrastrutture di mercato (sistemi di pagamento e di regolamento delle operazioni in titoli) sono in grado di svolgere le loro funzioni e di fronteggiare eventuali turbative. La stabilità finanziaria costituisce un importante presupposto per lo sviluppo dell'economia e per una conduzione efficace della politica monetaria.

La legge sulla Banca nazionale assegna alla BNS il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. La Banca nazionale assolve questo incarico analizzando le fonti di rischio per il sistema finanziario, sorvegliando i sistemi di pagamento e di regolamento in titoli di rilevanza sistemica e concorrendo a determinare le condizioni quadro della piazza finanziaria elvetica. Essa pubblica annualmente un rapporto sulla stabilità finanziaria, in cui esprime la propria valutazione circa la solidità del settore bancario svizzero e prende posizione sull'evoluzione e sui rischi rilevabili in questo settore e nel contesto macro-economico.

La recente crisi finanziaria ha messo bene in risalto l'importanza della stabilità finanziaria. In Svizzera, una delle due grandi banche, l'UBS, è venuta a trovarsi in gravi difficoltà. Nell'ottobre 2008 il Consiglio federale e la Banca nazionale hanno deciso di concerto un pacchetto di misure per rafforzare la stabilità finanziaria. Nel quadro di tali misure la Banca nazionale ha creato un Fondo di stabilizzazione (StabFund) destinato ad acquisire le attività illiquide di UBS.

Nel definire un assetto regolamentare propizio alla stabilità la Banca nazionale coopera strettamente con l'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) e con il Dipartimento federale delle finanze (DFF). In tale contesto la BNS agisce essenzialmente in un'ottica sistemica e si focalizza sugli aspetti macro-economici e macro-prudenziali della regolamentazione. Alla FINMA compete invece,

fra l'altro, la vigilanza sulle singole istituzioni, ossia micro-prudenziale. A livello internazionale la Banca nazionale è rappresentata in vari consessi che si occupano di questioni inerenti alla stabilità finanziaria e alla disciplina del mercato finanziario.

Nell'opera di sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento delle operazioni in titoli la Banca nazionale si concentra su quelle infrastrutture da cui possono derivare rischi per il settore finanziario. Questa circostanza si verifica quando sussiste il pericolo che eventuali disfunzioni operative o tecniche di un sistema causino gravi problemi di liquidità o di solvibilità a intermediari finanziari, oppure che problemi di questo tipo a livello di singoli partecipanti si propaghino ad altre istituzioni. Gli operatori di siffatti sistemi devono soddisfare determinati requisiti minimi stabiliti nell'ordinanza sulla Banca nazionale. Nel vigilare sull'attività degli operatori che dispongono di licenza bancaria la BNS agisce in stretta collaborazione con la FINMA. Nel caso dei sistemi di pagamento e regolamento con sede all'estero essa coopera con le competenti autorità straniere.

Oltre ad agire in via preventiva, la Banca nazionale fornisce un contributo attivo al superamento di crisi finanziarie. In caso di crisi essa è responsabile del mantenimento di un'adeguata liquidità. Può talora accadere che a questo scopo la Banca nazionale debba mettere a disposizione del mercato un volume ingente di mezzi liquidi. Ove lo reputi necessario, essa può anche offrire a singole banche un sostegno straordinario di liquidità nella veste di prestatore di ultima istanza (lender of last resort), a condizione che la banca in questione abbia rilevanza sistemica, sia solvibile e possa fornire garanzie reali sufficienti.

Sorveglianza dei sistemi di pagamento e regolamento in titoli

Sostegno straordinario di liquidità

Collaborazione con la FINMA e con il DFF

7 La cooperazione internazionale

Fondamenti

La cooperazione monetaria internazionale si prefigge di promuovere l'efficienza e la stabilità del sistema monetario internazionale e di contribuire al superamento di crisi. In quanto paese fortemente integrato nell'economia mondiale, la Svizzera è particolarmente motivata al perseguimento di tali finalità. La legge sulla Banca nazionale assegna a quest'ultima il compito di partecipare alla cooperazione monetaria. La BNS assolve tale compito operando attivamente in vari istituti e consessi internazionali e contribuendo, assieme alla Confederazione, al finanziamento di crediti di aiuto monetario. Essa è membro della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e rappresenta la Svizzera nel Financial Stability Board (FSB). Partecipa inoltre, congiuntamente alla Confederazione, al Fondo monetario internazionale (FMI) e all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

BRI La Banca dei regolamenti internazionali (BRI), con sede a Basilea, funge da banca delle banche centrali e promuove la cooperazione internazionale in campo monetario e finanziario. La Banca nazionale partecipa ai lavori di diversi comitati insediati alla BRI, come il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento, il Comitato sul sistema finanziario globale e il Comitato sui mercati.

FSB Il Financial Stability Board (FSB) riunisce ad alto livello i rappresentanti di autorità nazionali e di organizzazioni finanziarie internazionali. Esso è stato incaricato dal G20, il gruppo costituito dai principali paesi industrializzati ed emergenti, di promuovere la stabilità finanziaria. Il suo segretariato opera a Basilea presso la BRI. La partecipazione al FSB offre l'opportunità di contribuire attivamente al dibattito internazionale sull'individuazione precoce di problemi rilevanti per la stabilità finanziaria e sulla regolamentazione del mercato finanziario.

FMI Il Fondo monetario internazionale (FMI) opera al fine di promuovere l'ordinato funzionamento del sistema monetario internazionale e la stabilità macroeconomica e finanziaria dei paesi membri, dei quali segue e controlla regolarmente l'evoluzione economica. In seno

al FMI la Svizzera è rappresentata congiuntamente dalla Banca nazionale e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il Presidente della Direzione generale della BNS siede nel Consiglio dei governatori, l'organo decisionale supremo del Fondo, costituito da un rappresentante per ogni stato membro, mentre il Capo del DFF è uno dei 24 membri del Comitato monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Financial Committee, IMFC), il principale collegio consultivo del FMI.

La Svizzera fa parte di un gruppo di voto comprendente anche Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Polonia, Serbia, Tagikistan e Turkmenistan. Quale paese con maggiori diritti di voto in seno a tale gruppo, la Svizzera designa il Direttore esecutivo che ricopre uno dei 24 seggi nel Consiglio di amministrazione, il più importante organo operativo del FMI, e partecipa così attivamente alla definizione della politica del Fondo. Il seggio svizzero nel Consiglio di amministrazione è occupato alternativamente da un rappresentante del DFF e della Banca nazionale. Il DFF e la Banca nazionale stabiliscono la politica della Svizzera nell'ambito del FMI e assistono il Direttore esecutivo svizzero nell'espletamento delle sue funzioni.

La Svizzera è membro fondatore dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Essa siede nei comitati intergovernativi per la promozione delle relazioni di politica economica, sociale e di sviluppo fra gli stati membri. Unitamente alla Confederazione, la Banca nazionale partecipa al Comitato di politica economica, al Comitato dei mercati finanziari e al Comitato di statistica.

Inoltre, su richiesta, la Banca nazionale fornisce assistenza tecnica ad altre banche centrali. Questa avviene principalmente sotto forma di consulenza in merito a progetti, nonché di corsi e seminari su tematiche inerenti all'attività di banca centrale.

OCSE

Assistenza tecnica

8 Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione

Fondamenti

Nel condurre la politica monetaria e valutaria la Banca nazionale espleta una funzione di interesse pubblico. Essa assolve tale compito in maniera indipendente dal Governo e dal Parlamento. Questo assetto istituzionale rispecchia l'esperienza secondo cui le banche centrali autonome riescono meglio a preservare la stabilità dei prezzi rispetto a quelle dipendenti dalle istanze politiche. In contropartita della sua indipendenza la Banca nazionale è tenuta a rendere conto del proprio operato al governo, al parlamento e al pubblico

Basi legali dell'indipendenza

L'indipendenza della Banca nazionale è sancita dalla Costituzione. Essa comprende vari aspetti, meglio precisati nella legge sulla Banca nazionale (LBN). L'indipendenza funzionale si estrinseca nel divieto fatto alla Banca nazionale e ai suoi organi accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altre istanze nell'assolvimento del mandato di politica monetaria (art. 6 LBN). L'indipendenza finanziaria implica, da un lato, l'autonomia di bilancio, che discende dalla forma societaria della Banca nazionale e, dall'altro, il divieto di concedere crediti alla Confederazione (art. 11 LBN), ciò che preclude allo Stato un accesso diretto all'emissione di cartamoneta. L'indipendenza istituzionale si realizza nel fatto che la Banca nazionale dispone di propria personalità giuridica e di un proprio assetto organizzativo. L'indipendenza personale, infine, è garantita dal disposto secondo cui i membri della Direzione generale e i loro supplenti possono essere rimossi dalle loro funzioni nel corso del mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti per l'esercizio del mandato stesso o se hanno commesso una colpa grave (art. 45 LBN).

Dovere di rendiconto

Quale contrappeso alla propria indipendenza la Banca nazionale ha un dovere di rendiconto e di informazione nei confronti del Consiglio federale, dell'Assemblea federale e del pubblico (art. 7 LBN). Assieme al Consiglio federale la Banca nazionale esamina periodicamente la situazione economica, la politica monetaria e valutaria, nonché le questioni inerenti alla politica economica della Confederazione. A questo fine la Direzione generale si incontra regolarmente con la

delegazione del Consiglio federale per la politica economica. All'Assemblea federale la Banca nazionale presenta ogni anno un rapporto scritto (Rendiconto) sull'adempimento del mandato legale affidatole ed espone la propria politica monetaria di fronte alle competenti commissioni. Infine, la Banca nazionale provvede a informare il pubblico per mezzo di comunicati stampa e incontri con i mass media, nonché mediante pubblicazioni regolari, come il bollettino trimestrale sull'evoluzione economica e monetaria. Spiegando la politica perseguita e rendendo conto delle decisioni prese e delle connesse implicazioni, la Banca nazionale conferisce massima trasparenza alla propria attività.

Poiché la Banca nazionale adempie a una funzione pubblica, la Costituzione dispone che essa sia amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. In effetti, il Consiglio federale nomina la maggioranza dei membri del Consiglio di banca (sei su undici), fra cui il presidente e il vicepresidente, nonché i tre membri e i tre supplenti della Direzione generale. Esso approva altresì il regolamento di organizzazione della Banca nazionale. Inoltre, la BNS deve sottoporre al Consiglio federale la Relazione finanziaria prima che questa sia presentata per la ratifica all'assemblea generale degli azionisti. Il governo federale ha così modo di accertare che la Banca nazionale sia amministrata in modo corretto ed efficiente.

La Banca nazionale funge anche da banca della Confederazione, per la quale esegue pagamenti, concorre all'emissione di crediti contabili a breve termine e prestiti, assicura la custodia di titoli e valori ed effettua operazioni monetarie e valutarie.

Le operazioni di pagamento della Confederazione in Svizzera e all'estero sono regolate tramite i conti giro presso la Banca nazionale. L'investimento di fondi della Confederazione è regolato da una convenzione fra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS. Questo aspetto è di particolare rilevanza per la Banca nazionale, in quanto i flussi di tesoreria della Confederazione influiscono sulle condizioni del mercato monetario. Il concorso nell'emissione dei crediti contabili a breve e dei prestiti della Confederazione ha carattere tecnico e di consulenza. La Banca nazionale opera inoltre come sportello per i pagamenti in conto interesse e capitale connessi con i prestiti della Confederazione.

Concorso e sorveglianza della Confederazione

Banca della Confederazione

9 La Banca nazionale come impresa

Fondazione e
forma giuridica

La Banca nazionale fu fondata in base alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera del 6 ottobre 1905, entrata in vigore nel gennaio 1906. In precedenza il progetto di una banca di Stato era stato respinto in votazione popolare. L'attività della BNS ebbe inizio il 20 giugno 1907.

La Banca nazionale ha la forma giuridica di società anonima regolata da norme speciali. Essa è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, secondo il disposto della legge sulla Banca nazionale del 2004. Le azioni sono nominative e quotate in borsa. Il capitale sociale ammonta a 25 milioni di franchi ed è detenuto per quasi due terzi da enti pubblici (cantoni, banche cantonali, ecc.). Le restanti azioni sono per la maggior parte in mano a privati. La Confederazione non possiede azioni della Banca nazionale.

Ripartizione
dell'utile

La legge sulla Banca nazionale contiene una disposizione specifica per la determinazione dell'utile (art. 30): attingendo ai proventi realizzati la Banca nazionale costituisce anzitutto accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria; l'ammontare residuo costituisce l'utile distribuibile. Nel determinare l'entità degli accantonamenti la Banca nazionale si orienta sull'evoluzione dell'economia elvetica.

La stessa legge prevede che l'utile di esercizio distribuibile, nella misura in cui questo supera il dividendo massimo del 6% del capitale azionario, sia versato per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai cantoni. Al fine di assicurare una distribuzione costante a medio termine il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale concordano per un certo periodo di tempo l'entità annua dell'eventuale utile da ripartire fra Confederazione e cantoni. In questo modo viene facilitata la programmazione di bilancio per le amministrazioni pubbliche.

Struttura organiz-
zativa esterna

La struttura organizzativa esterna della Banca nazionale è disciplinata dalla legge sulla Banca nazionale e dal regolamento di organizzazione. La Banca nazionale ha una sede duplice, a Berna e a Zurigo. L'unica succursale con attività di cassa ancora esistente, a

Ginevra, sarà dismessa in quanto tale all'inizio del 2012 e continuerà quindi a operare come rappresentanza, aggiungendosi a quelle di Basilea, Losanna, Lugano, Lucerna e San Gallo. Sono inoltre presenti 13 agenzie, gestite dalle banche cantonali, che contribuiscono ad approvvigionare di numerario l'economia.

L'assemblea generale degli azionisti si riunisce una volta all'anno, di regola in aprile. Stante la natura pubblicistica del mandato della Banca nazionale, le sue competenze sono limitate in confronto a quelle esistenti nelle società per azioni di diritto privato.

Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale. Esso si compone di undici membri. Sei di essi, tra cui il presidente e il vicepresidente, sono nominati dal Consiglio federale e cinque dall'assemblea generale degli azionisti. In seno al Consiglio di banca sono istituiti un comitato di verifica, un comitato dei rischi, un comitato di remunerazione e un comitato di nomina.

L'organo esecutivo supremo della Banca nazionale è la Direzione generale. Essa è costituita da tre membri. Nelle sue competenze rientrano in particolare la politica monetaria e valutaria, la strategia di investimento delle attività, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale. La Direzione generale rappresenta la Banca nazionale nei rapporti con i terzi.

La Direzione generale allargata, composta dai membri della Direzione generale e dai loro supplenti, emana le direttive strategiche per la gestione della BNS. Il collegio dei supplenti è responsabile della pianificazione e dell'attuazione delle direttive strategiche. Esso assicura inoltre il coordinamento in tutte le questioni aziendali di portata interdipartimentale.

I membri della Direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, per una durata di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile.

La Banca nazionale si articola in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e 3° dipartimento si trovano prevalentemente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento prevalentemente a Berna. I tre dipartimenti sono diretti ciascuno da un membro della Direzione generale e dal relativo supplente.

Assemblea
generale

Consiglio di banca

Direzione

Struttura
organizzativa
interna

L'ambito di attività del 1° dipartimento comprende le aree seguenti: cooperazione monetaria internazionale; questioni economiche; questioni giuridiche e servizi; segretariato generale.

L'ambito di attività del 2° dipartimento comprende le aree seguenti: finanze e rischi; stabilità finanziaria; banconote e monete. Il 2° dipartimento cura inoltre la gestione del Fondo di stabilizzazione istituito dalla Banca nazionale nell'autunno 2008.

L'ambito di attività del 3° dipartimento comprende le aree seguenti: mercati finanziari; operazioni bancarie; informatica.

La funzione di revisione interna è subordinata al comitato di verifica del Consiglio di banca.

A fine 2010 l'organico della Banca nazionale era costituito da 700 persone (compresi 21 apprendisti) equivalenti a 649,8 posti di lavoro a tempo pieno. Si tratta in prevalenza di quadri con una formazione professionale in campo economico, giuridico, bancario, informatico e tecnico.

Personale

10 I fondamenti giuridici

La base giuridica fondamentale della valuta svizzera e dell'attività della Banca nazionale è fornita dall'art. 99 della Costituzione federale (politica monetaria), ai sensi del quale la BNS è chiamata a condurre una politica monetaria e valutaria nell'interesse generale del Paese.

L'art. 99 sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale come pure il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai proventi realizzati, una parte delle quali deve essere detenuta in oro. Entrambi i precetti mirano a rafforzare la fiducia del pubblico nella stabilità del valore della moneta. Infine, la Costituzione federale dispone che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano versati ai cantoni.

La cornice legale in cui si iscrive l'attività della Banca nazionale è costituita in primo luogo dalla nuova legge sulla Banca nazionale (LBN) del 3 ottobre 2003, entrata in vigore il 1° maggio 2004. Il nuovo testo di legge sostituisce una norma risalente in larga parte al 1953.

La legge sulla Banca nazionale traduce in termini concreti il mandato costituzionale e il principio dell'indipendenza della BNS (art. 5 f). Come contrappeso all'indipendenza essa prescrive un dovere di rendiconto e di informazione verso il Consiglio federale, il parlamento e il pubblico (art. 7). L'ambito di attività è definito negli articoli 9-13. Gli strumenti utilizzati dalla Banca nazionale per l'attuazione della politica monetaria e l'investimento delle riserve sono invece descritti nelle corrispondenti direttive specifiche.

La legge sulla Banca nazionale contiene inoltre le basi giuridiche per la rilevazione di statistiche sul mercato finanziario (artt. 14-16), per l'imposizione di riserve minime alle banche (artt. 17-18) e per la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento delle operazioni in titoli (artt. 19-21). Le disposizioni esecutive inerenti a tali poteri pubblicistici sono contenute nell'ordinanza sulla Banca nazionale, emanata dalla Direzione generale.

Inoltre, la legge sulla Banca nazionale concretizza il mandato costituzionale della BNS di costituire sufficienti riserve monetarie

Costituzione
federale

Legge sulla Banca
nazionale

attingendo ai proventi realizzati. Una regola esplicita sulla determinazione dell'utile consente alla Banca nazionale di variare i propri accantonamenti in linea con l'evoluzione dell'economia nazionale (art. 30).

La legge sulla Banca nazionale costituisce infine la base legale della struttura organizzativa della BNS (art. 3 e artt. 33-48). Ulteriori dettagli in materia sono precisati nel regolamento di organizzazione della Banca nazionale, emanato dal Consiglio di banca e approvato dal Consiglio federale.

La legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) fissa l'unità monetaria e regola tutti gli aspetti inerenti alla moneta e ai mezzi di pagamento legali. Oltre alle monete metalliche e alle banconote sono considerati mezzi di pagamento legali anche i depositi a vista in franchi svizzeri presso la Banca nazionale (i cosiddetti conti giro). I partecipanti al sistema dei pagamenti hanno diritto all'apertura di un conto giro presso la Banca nazionale.

Ai termini della legge sulla Banca nazionale, quest'ultima ha il compito di partecipare alla cooperazione monetaria internazionale (art. 5 cpv. 3 e art. 10). A tale scopo essa collabora con la Confederazione.

Dall'ottobre 1991 la Svizzera è membro delle istituzioni di Bretton Woods, costituite dal Fondo monetario internazionale (FMI) e dal gruppo della Banca mondiale. La legge federale relativa alla partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods disciplina lo statuto di membro del Paese, nonché la collaborazione fra la Confederazione e la Banca nazionale nel quadro del FMI. Il rappresentante svizzero presso il FMI è designato dal Consiglio federale, d'intesa con la Banca nazionale. La procedura per la presentazione delle prese di posizione della Svizzera in seno al FMI è stabilita in un accordo amministrativo.

La Banca nazionale partecipa ai crediti internazionali di aiuto monetario. La ripartizione dei compiti fra la Confederazione e la Banca nazionale è stabilita nella legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO). In caso di gravi turbative del sistema monetario internazionale la Banca nazionale può essere incaricata dal Consiglio federale di concedere prestiti o garanzie. A questo fine è previsto un

credito quadro di 2,5 miliardi di franchi. La Banca nazionale può inoltre essere chiamata a erogare finanziamenti a fondi speciali del FMI. Per tale tipo di partecipazione è necessaria di volta in volta l'approvazione di un particolare «credito d'impegno» da parte dell'Assemblea federale. La partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di prestito (GAB) e ai Nuovi accordi di prestito (NAB) del FMI si basa su specifici decreti federali. Questi prevedono che la Banca nazionale agisca quale istituzione partecipante agli Accordi e possa concedere i relativi crediti al FMI. Il contributo della Banca nazionale ai NAB ammonta a 10,9 miliardi di DSP (pari a circa 15 miliardi di franchi).

**Legge federale
sull'unità moneta-
ria e i mezzi di
pagamento**

**Partecipazione
alla cooperazione
monetaria inter-
nazionale**

**Collaborazione
nell'ambito del FMI**

**Crediti di aiuto
monetario**

Appendice

1 Pubblicazioni

Dati rilevanti di politica monetaria

La Banca nazionale pubblica settimanalmente i propri tassi di riferimento, nonché i dati sugli averi delle banche residenti sui conti giro della BNS e sulle riserve bancarie minime.

Rapporto di gestione

Il Rapporto di gestione comprende il Rendiconto e la Relazione finanziaria. Nel Rendiconto la Banca nazionale riferisce all'Assemblea federale in merito all'assolvimento dei compiti ad essa affidati. La Relazione finanziaria contiene il rapporto annuale e il conto annuale della BNS (casa madre), corredato di bilancio, conto economico e allegato, nonché le informazioni finanziarie sul Fondo di stabilizzazione e il conto annuale consolidato previsto dalla legge. La Relazione finanziaria è sottoposta all'approvazione del Consiglio federale prima di essere presentata per la ratifica all'assemblea generale degli azionisti. Il Rapporto di gestione è pubblicato ogni anno agli inizi di aprile in lingua tedesca, francese, italiana e inglese.

Bollettino trimestrale

Il Bollettino trimestrale contiene il rapporto sulla politica monetaria per la valutazione trimestrale della situazione da parte della Direzione generale e il rapporto sulle tendenze congiunturali dal punto di vista dei delegati della BNS alle relazioni economiche regionali, oltre a contributi su questioni di attualità inerenti alla funzione di banca centrale. Il bollettino è pubblicato a fine marzo, giugno, settembre e dicembre in tedesco, francese e (solo in formato elettronico) inglese. Il rapporto sulle tendenze congiunturali dal punto di vista dei delegati della BNS è disponibile (solo in formato elettronico) anche in lingua italiana.

Rapporto sulla stabilità finanziaria

Il rapporto sulla stabilità finanziaria contiene una valutazione della stabilità del sistema bancario elvetico. Esso è pubblicato ogni anno a giugno in inglese e, in un secondo tempo, in tedesco e francese.

Pubblicazioni statistiche

Fra le pubblicazioni statistiche figurano il bollettino mensile di statistica economica e il bollettino mensile di statistica bancaria, entrambi presentati in tedesco/francese e (solo in formato elettronico) in tedesco/inglese. Con cadenza annuale la BNS pubblica il rapporto «Die Banken in der Schweiz»/«Les banques suisses»/«Banks in

Switzerland», nonché le statistiche concernenti i conti finanziari, la bilancia dei pagamenti, la posizione patrimoniale netta sull'estero e gli investimenti diretti esteri della Svizzera. Dette pubblicazioni sono disponibili in tedesco, francese e inglese. La collana «Historische Zeitreihen»/«Séries chronologiques»/«Historical time series» analizza vari temi di politica monetaria in una prospettiva di lungo periodo fornendo le corrispondenti serie storiche. Per talune pubblicazioni statistiche, sul sito web della Banca nazionale sono disponibili tabelle e serie temporali più ampie di quelle contenute nella versione stampata.

Il volume pubblicato dalla Banca nazionale in occasione del centenario della sua fondazione tratta della storia dell'Istituto, nonché di vari temi di politica monetaria. La pubblicazione è in vendita presso le librerie nelle versioni in lingua francese, italiana e inglese. L'edizione in lingua tedesca è esaurita.

La Banca nazionale mette a disposizione una serie di mezzi informativi concernenti la politica monetaria e la BNS, redatti in tedesco, francese, italiano e inglese.

Le pubblicazioni menzionate e gli altri mezzi informativi sono ottenibili presso la biblioteca della Banca nazionale o consultabili in formato elettronico sul sito www.snb.ch/pubblicazioni.

Banca nazionale svizzera 1907–2007

Altri mezzi di informazione di carattere generale

Disponibilità

**2 Bilancio della Banca nazionale svizzera al 31 dicembre 2010
(casa madre, dati aggregati)**

Attivo	2010	2009	2008	2007	2006
in milioni di franchi					
Oro e crediti per operazioni su oro	43 988	38 186	30 862	34 776	32 221
Attività in valuta estera ¹	209 848	101 816	48 724	51 547	46 717
Crediti per operazioni pct in dollari USA	-	-	11 671	4 517	-
Crediti per operazioni di swap contro franchi	-	2 672	50 421	-	-
Crediti per operazioni pct in franchi	-	36 208	50 321	31 025	27 127
Titoli in franchi	3 497	6 543	3 597	4 131	4 908
Prestito al Fondo di stabilizzazione	11 786	20 994	15 248	-	-
Altre attività ²	836	846	3 479	931	842
Totale dell'attivo	269 955	207 264	214 323	126 927	111 813

¹ Investimenti in valuta estera, posizione di riserva nel FMI, mezzi di pagamento internazionali, crediti di aiuto monetario.

² Crediti verso corrispondenti in Svizzera, scorta di banconote, immobilizzazioni materiali, partecipazioni, attività diverse.

Passivo	2010	2009	2008	2007	2006
in milioni di franchi					
Banconote in circolazione	51 498	49 966	49 161	44 259	43 182
Conti giro di banche in Svizzera	37 951	44 993	37 186	8 673	6 716
Passività verso la Confederazione	5 347	6 183	8 804	1 077	1 056
Titoli di debito propri in franchi	107 870	7 788	24 425	-	-
Altre passività in franchi ¹	18 801	5 927	34 598	6 036	585
Passività in valuta estera ²	5 805	26 447	420	1 128	2
Altre passività ³	96	64	1 286	81	93
Accantonamenti per le riserve monetarie	44 337	41 282	40 275	39 524	38 636
Capitale sociale	25	25	25	25	25
Riserva per future ripartizioni (prima della distribuzione dell'utile)	19 033	14 634	22 872	18 129	16 473
Risultato d'esercizio	-20 807	9 955	-4 729	7 995	5 045
Totale del passivo	269 955	207 264	214 323	126 927	111 813

¹ Conti giro di banche e istituzioni estere, altre passività a vista, passività per operazioni pct in franchi, altre passività a termine.

² Titoli di debito propri in dollari USA, passività in valuta estera, contropartita dei DSP assegnati dal FMI.

³ Passività diverse, accantonamenti aziendali.

3 Organigramma
(situazione al 1° gennaio 2011)

Assemblea generale				Organo di revisione						
Consiglio di banca				Revisione interna						
Direzione generale										
Direzione generale allargata										
1° dipartimento Zurigo				2° dipartimento Berna				3° dipartimento Zurigo		
Cooperazione monetaria internazionale	Questioni economiche	Questioni giuridiche e servizi	Segretariato generale	Finanze e rischi	Stabilità finanziaria	Banconote e monete	StabFund	Mercati finanziari	Operazioni bancarie	Informatica
Relazioni monetarie internazionali	Analisi monetarie	Servizio giuridico	Comunicazione	Contabilità generale	Sistema bancario	Amministrazione e casse		Mercato monetario e commercio di divise	Analisi di operazioni bancarie	Applicazioni della banca centrale
Commercio internazionale e movimenti internazionali di capitali	Previsioni di inflazione	Personale	Documentazione	Controlling	Banche di rilevanza sistemica	Tecnica e stoccaggio		Asset management	Operazioni di pagamento	Applicazioni per la gestione interna
Cooperazione tecnica	Congiuntura	Istituzioni di previdenza	Coordinamento della ricerca e formazione	Gestione del rischio	Sorveglianza			Strategia di investimento e analisi del mercato finanziario	Back office	Infrastruttura
	Statistica	Immobili e servizi tecnici	Segretariato generale di Berna	Sicurezza					Dati di base	

4 Indirizzi

Sedi	Berna	Bundesplatz 1 Casella postale, 3003 Berna	Tel. +41 31 327 02 11 Fax +41 31 327 02 21
	Zurigo	Börsenstrasse 15 Casella postale, 8022 Zurigo	Tel. +41 44 631 31 11 Fax +41 44 631 39 11
Succursale¹ con attività di cassa	Ginevra	Rue François Diday 8 Casella postale, 1211 Ginevra	Tel. +41 22 818 57 11 Fax +41 22 818 57 62
Rappresentanze	Basilea	Aeschenvorstadt 55 Casella postale, 4010 Basilea	Tel. +41 61 270 80 80 Fax +41 61 270 80 87
	Losanna	Avenue de la Gare 18 Casella postale, 1001 Losanna	Tel. +41 21 213 05 11 Fax +41 21 213 05 18
	Lugano	Via Pioda 6 Casella postale, 6901 Lugano	Tel. +41 91 911 10 10 Fax +41 91 911 10 11
	Lucerna	Münzgasse 6 Casella postale, 6007 Lucerna	Tel. +41 41 227 20 40 Fax +41 41 227 20 49
	San Gallo	Neugasse 43 Casella postale, 9004 San Gallo	Tel. +41 71 227 25 11 Fax +41 71 227 25 19
Agenzie	La Banca nazionale svizzera dispone di agenzie gestite dalle banche cantonali nelle seguenti località: Altdorf, Appenzello, Coira, Friburgo, Glarona, Liestal, Lucerna, Sarnen, Sciaffusa, Sion, Stans, Svitto e Zugo.		
Biblioteca	Bundesplatz 1 3003 Berna	Tel. +41 31 327 02 11 Fax +41 31 327 02 21	
	Fraumünsterstrasse 8 8022 Zurigo	Tel. +41 44 631 32 84 Fax +41 44 631 81 14	
	www.snb.ch snb@snb.ch library@snb.ch		

¹ L'attività di cassa nella località di Ginevra verrà dismessa all'inizio del 2012. La rappresentanza di Ginevra opererà presso un nuovo recapito, al momento non ancora noto.